

Studio Legale

Avv. Laura Maria Puzzo

Via Roma n 97 Calascibetta (EN)

p.e.c.: laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it

**ON.LE TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.**

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

nell'interesse dei sig.ri, tutti richiedenti l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di TREVISO, per le rispettive classi di concorso, come di seguito indicate

CAPORLINGUA SALVATORE c.f. CPRSVT71B17C351V inserito nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso B014 , presso l'Istituto Superiore "CERLETTI" via XXVIII Aprile n 20 Treviso;

CARUSO BENEDETTO C.F. CRSBDT62B26G371L inserito nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso B014, presso l'Istituto Superiore Palladio via A. Tronconi n 2 Treviso;

GRECO GIOSUE' C.F. GRCGSI82C11G371G inserito nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso B017 , presso l'Istituto Superiore "CERLETTI" via XXVIII Aprile n 20 Treviso;



IANNACI ALESSANDRO c.f. NNCLSN89L02G371B inserito nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso B016 E A066 , presso l'Istituto Superiore "Riccati-Luzzati" Piazza della Vittoria n 3/4 Treviso;

IANNACI GIACOMO c.f. NNCLSN81R03G371M inserito nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso B016 E A066 , presso l'Istituto Superiore "Riccati-Luzzati" Piazza della Vittoria n 3/4 Treviso

RAPISARDA ANNAMARIA c.f. RPSNMR71T68C351Y inserita nella Graduatoria d'Istituto di TREVISO, terza fascia classe di concorso A066 , presso l'Istituto Superiore "CERLETTI" via XXVIII Aprile n 20 Treviso

tutti rappresentati e difesi - giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Laura Maria Puzzo(cod. fisc.PZZLMR76C55C342F), con la quale elettivamente domiciliato in Calascibetta alla Via Roma n 97.

Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 0935.568142- pec laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it

(ricorrenti)

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale pro tempore , L'Ambito Territoriale di Treviso in persona del legale rappresentante pro tempore;

(Amministrazioni resistenti)

nonché quali controinteressati nei confronti di tutti i docenti Insegnanti Tecnico Pratici inseriti nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Treviso, come aggiornate ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù del richiesto inserimento dai ricorrenti nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio degli stessi.

- controinteressati



PER L'ANNULLAMENTO E/O disapplicazione

del D.M 374/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto dei ricorrenti docenti ITP che abbiano conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che ai fini dell'insegnamento ha richiesto, con riferimento a qualsiasi classe di concorso (ivi comprese quelle di carattere tecnico pratico) l'acquisizione di uno specifico titolo abilitativo

A1) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Treviso, ognuno nella scuola polo di Treviso dove sono già inseriti in terza fascia, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016 .

A2) nonché per l'accertamento del diritto degli istanti a veder riconoscere il proprio titolo, conseguito presso un istituto tecnico professionale, quale titolo abilitante all'insegnamento e per l'effetto ad ottenere l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento e/o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Treviso, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020.

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:

1) il D.M. 374/2017 recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020;

2) il D.M. 23 maggio 2014 n. 353, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere l'ammissione dei docenti muniti di diploma



di istituto superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C;

3) del D.M. 4 maggio 2015 n. 248 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, recanti introduzione delle fasce aggiuntive per l'inserimento dei nuovi docenti abilitati con l'istituzione di due finestre semestrali di aggiornamento, nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti;

4) dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui è causa, laddove hanno reiterato la contestata esclusione;

5) per illegittimità derivata, delle suddette graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione;

6) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

PREMESSO

IN FATTO

I ricorrenti, tutti docenti in possesso di titolo di studio che dà accesso a posti di insegnamento di Insegnanti Tecnico Pratico, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto della Provincia di Treviso nelle scuole allegate in prospetto ma privi di abilitazione all'insegnamento, impugnano il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, nella parte in cui, all'art. 2, esclude **dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati**, limitando l'inserimento ai soli *“aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)”*.

A tal fin gli istanti, ritenendo ingiusta, illegittima ed irragionevole la propria esclusione dalla II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (per i motivi di cui si darà conto più avanti), operata dall'art. 2, comma 1, lett. A, del D.M. n. 374 del 01.06.2017 che disciplina l'aggiornamento della II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale docente ed educativo per il triennio



scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, presentavano domanda di inserimento inviato apposta diffida, allegando il relativo titolo di studio.

I ricorrenti sono docenti che sono inseriti, ognuno per la propria classe di concorso , con il proprio diploma abilitante itp nelle graduatorie d'Istituto terza fascia della provincia di Milano.

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti sono abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma di istruzione superiore , che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016

Si tratta delle materie di insegnamento spettanti ad una particolare categoria di docenti, gli Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.). il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, nella parte in cui, all'art. 2, escludeva **dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati**, limitando l'inserimento ai soli *“aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)”*.

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori; tali attività sono svolte in compresenza di un altro docente della disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo; i docenti ITP rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza; tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto; essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica. Tale categoria di docenti vanta oltre il titolo d'accesso abilitante ex se una innumerevole reiterazione di contratti a tempo determinato e come tale a prescindere dal titolo o dalla qualifica, superati i 3 anni di attività professionali tale esperienza è considerata di valore



ABILITANTE così come ribadito dalla normativa comunitaria e recepita dalla giurisprudenza ormai costante ed univoca. **A fortiori va detto che per i docenti ITP non sono mai stati attivati TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali**, con ciò discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che pur avendo il titolo di accesso né hanno avuto né potranno mai accedere all'abilitazione con grave discriminazione per l'accesso al pubblico impiego anche se, occorre ribadire con forza che, i docenti ITP, già durante il percorso di studio hanno effettuato ore e ore di laboratorio e di tirocinio formativo quando il monte ore di laboratorio era distribuito in una percentuale del 50% tra teoria e pratica, per cui nel bagaglio professionale di ognuno è già insito un percorso di formazione professionale che non ha bisogno né di TFA né di PAS.

L'accesso degli ITP all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto che hanno loro permesso di conseguire plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili.

L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Peraltro, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l'abilitazione quale requisito di partecipazione.

Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.



Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del Giudice Amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751). Ne deriva che a molti dei docenti ITP, tra i quali i ricorrenti, è stato ingiustamente impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del D.M. n. 81/2013, in considerazione di tale illegittimità.

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figurava la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono oramai esaurite da quasi un decennio sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico sono state coperte costantemente con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di istituto.

In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti sprovvisti del titolo oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola.

Nel corso degli anni, peraltro, tali docenti hanno avuto modo di implementare la propria formazione professionale, conseguendo titoli di studio superiori (Lauree, Master, ecc.) nonché acquisendo "sul campo" un importante bagaglio di competenze e conoscenze.

I RICORRENTI, QUINDI, censurano la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n. 374/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell'art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in



possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello - D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Nel caso specifico, i diplomi tecnico-pratici posseduti dai ricorrenti appartengono a varie classi di concorso e sono stati conseguiti sia anteriormente che successivamente alla modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

Come già affermato dal Tar Lazio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All. C al D.M. n. 39/98.

L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il



D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998.

IN DIRITTO

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 33, 35 51, 97 COST.;
VIOLAZIONE DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249;
FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107;
VIOLAZIONE DEL D. LGS. 16 APRILE 1994, N. 297;
ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI
TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La parte del D.M 374/2017 artt 2 e 4 in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici che abbiamo conseguito il titolo dopo l'entrata in vigore del D.M. 249/10, quindi a decorrere dall'a.s. 2010/11, appare del tutto ingiusta, irragionevole, discriminatoria e in contrasto con i principi fondamentali espressi dalla Carta Costituzionale negli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 nonché con tutti gli atti normativi sopra indicati ed in particolare con il D.M. 249/10.

E ciò in quanto anche successivamente all'entrata in vigore del precitato D.M. 249/10 non sono stati creati percorsi abilitativi per gli Insegnanti Tecnico Pratici.

Invero, successivamente al D.M. 249/10, istitutivo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) quale percorso ordinario per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, il Ministero ha continuato a non creare la condizioni idonee a consentire ai ricorrenti di munirsi di titolo abilitante per poi potersi inserire nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto!

In altri e più chiari termini, ANCHE DOPO L'EMANAZIONE DEL D.M. 249/10 NULLA È CAMBIATO E NESSUN TFA O ALTRO PERCORSO DI ABILITAZIONE È STATO ISTITUITO PER GLI ITP, in quanto ciò che si contesta non è che tale decreto abbia istituito, quale percorso di abilitazione ordinario, il TFA ma, diversamente, il fatto che l'Amministrazione Scolastica in maniera del tutto contraddittoria non abbia mai istituito tali percorsi abilitativi per gli Insegnanti Tecnico Pratici non consentendo così, di fatto, a tali docenti di abilitarsi.



Nello specifico, l'abilitazione all'insegnamento è stata sino al 2012 acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, **non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.**

Infatti, successivamente alla tornata concorsuale del 1999, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, con riferimento agli ITP, era aperto unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti e non in tutte le regioni.

Ma non solo il concorso *ex* **DDG 82/12 non era abilitante, cioè non consentiva di acquisire l'abilitazione (sicché anche gli ITP risultati idonei non vincitori non si sono abilitati)**, ulteriormente, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva quale preconditione per partecipare alle prove selettive unicamente **il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l'abilitazione quale requisito di partecipazione.**

Ma vi è di più! **Gli Insegnanti Tecnico Pratici sono estati esclusi anche dall'ultimo concorso del 2016, e da ultimo dal concorso D.D.G.85 DEL 2018 CONCORSO RISERVATO FIT** comunque anch'esso non abilitante, sempre per lo stesso motivo di non essere in possesso dell'abilitazione. **Per i docenti in questione NON SONO STATI ATTIVATI PERCORSI DI ABILITAZIONI PERIODICI e con un numero sufficiente di posti a concorso,** e la giustizia Amministrativa, sancendo un fondamentale principio di diritto, ha annullato il DDG 106/16 nella parte in cui richiedeva il requisito dell'abilitazione per gli ITP, quale condizione per partecipare al precitato concorso, ammettendoli a partecipare alle prove suppletive (*v. ex multis, Tar Lazio, sent. n. 7479/2017; n. 05231/2017; n. 3315/2017*).

Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente, anche successivamente all'entrata in vigore del D.M. 249/10, non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, si tratta di procedure selettive circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.

Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del giudice amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento all'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751). Ne deriva che a molti degli attuali ricorrenti è stato ingiustamente impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del D.M. n. 81/2013, in considerazione di tale



declaratoria di illegittimità.

Ancora oggi, poi, giova ribadire, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (TFA) in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

In altri e più chiari termini, l'impugnata sentenza appare del tutto irragionevole atteso che per i docenti in questione, anche dopo l'emanazione del D.M. 249/10, non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali, mentre soltanto per un numero esiguo di Classi di Concorso ITP sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a favore di chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego (v. *ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 7479/2017; n. 05231/2017; n. 3315/2017).

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figuravano la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono oramai esaurite da quasi un decennio sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico sono state coperte costantemente con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di istituto, da ITP privi di abilitazione. Tali graduatorie, tuttavia, non possono essere utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti sprovvisti del titolo abilitante oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante questi hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola.

Nel corso degli anni, peraltro, tali docenti hanno avuto modo di implementare la propria formazione professionale, conseguendo titoli di studio superiore (Lauree, Master, ecc.), nonché acquisendo "sul campo" un importante bagaglio di competenze e conoscenze, anche mediante l'esercizio di attività professionale specializzata.

Orbene, tale situazione di totale assenza di procedure abilitanti per gli ITP, anche successivamente al D.M. 249/10 che ha istituito quale percorso di abilitazione ordinario il Tirocinio Formativo attivo (TFA), era bene conosciuta dal Ministero resistente, oltre ad essere stata sottolineata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 reso in occasione della procedura concorsuale del 2016, ove veniva espressamente evidenziato che «**Si segnala, in**



particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario».

Ne deriva che, che proprio in violazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché della L. 13 luglio 2015 n. 107 e D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e di tutti i fondamentali principi costituzionali, agli istanti, che hanno conseguito il titolo a decorrere dall'a.s. 2010/2011, **non è mai stata fornita la possibilità di conseguire l'abilitazione**, atteso che l'insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35). Per cui se chi ha interesse ad intraprendere la carriera di insegnante è tenuto a conseguire tutte le abilitazioni richieste dalla legge, **incombe all'Amministrazione assicurare all'interessato la possibilità di conseguire le abilitazioni che vengono in rilievo ai fini dell'insegnamento.**

Dunque, l'art. 2 del D.M. 374/17 che impone il possesso dell'abilitazione quale *conditio sine qua non* per l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto va interpretato nel senso di **vincolare l'Amministrazione ad istituire ed organizzare corsi abilitanti con la NECESSARIA CONTINUITÀ E CON POSSIBILITÀ DI GENERALIZZATA PARTECIPAZIONE.** Ne consegue che la prescrizione amministrativa del possesso dell'abilitazione, anche con riferimento ai docenti ITP che abbiano conseguito il titolo dopo l'entrata in vigore del D.M. 249/10, ai fini che qui ci occupano, **non è applicabile ove l'Amministrazione non abbia mai offerto al docente diplomato ITP la possibilità di conseguire l'abilitazione richiesta, come nella specie avvenuto.**

In tal senso si è espresso proprio il TAR Lazio che ha emesso le sentenze (v. **Sez. III Bis decc. nn. 10528/2014 e 11697/2914**).

Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo di riferimento e con la stessa Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il requisito dell'abilitazione senza però subordinare l'obbligatorietà di tale requisito alla circostanza che l'Amministrazione sia obbligata ad organizzare i corrispondenti corsi abilitanti.

Ne consegue che l'esclusione degli ITP che hanno conseguito il titolo anche dopo l'emanazione del D.M. 249/10 dalla II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, in quanto non in possesso dell'abilitazione, si pone in contrasto con il principio, di rango costituzionale, secondo cui la possibilità di accedere ai posti pubblici in **situazioni di parità** ai fini di realizzare le proprie aspirazioni è conforme all'interesse pubblico di **efficienza e buon andamento** perseguito dalla PA. Conseguenza della descritta situazione è che, gli Insegnanti Tecnico Pratici, docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività



didattiche che si svolgono nei laboratori, riconosciuti giuridicamente ed economicamente quali insegnanti dal D.Lvo n. 1277/1948, dopo l'anno 1999, **sono stati relegati nella III fascia delle graduatorie di istituto a causa di un vuoto normativo e quindi, oggi, non viene garantita loro, ancora una volta, la possibilità né di abilitarsi, né tantomeno di inserirsi nella II fascia, dalla quale verrebbero sicuramente chiamati per incarichi di supplenza, stante lo svuotamento della I Fascia.**

B) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 79, DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.

IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA'

L'esclusione dalla II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto dei docenti ITP diplomatisi a decorrere dall'a.s. 2010/11, ossia dopo l'entrata in vigore del D.M. 249/10, è oltremodo illegittima se si considera che i suddetti titoli di studio ITP che danno accesso all'insegnamento, sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge **“qualifiche professionali” rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.**

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una **“professione regolamentata”** e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le **Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.**

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il **D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206**, e il **D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15**, recante **"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE"**.

Più precisamente, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata**, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa e i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”.



Invece i **termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione** e debbono quindi ritenersi **sostituiti** dalla più generale definizione di **“qualifica professionale”** adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Inoltre, le **procedure definite “abilitanti”** dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di **“qualifica professionale”** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una **“formazione regolamentata”** ma una **mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso** conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ne consegue che la mancata previsione nella normativa comunitaria come sopra richiamata del requisito dell’abilitazione da un lato, e il riferimento al **possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata** dall’altro (**“qualifiche professionali”** riconosciute nei diplomi che danno accesso agli Insegnamenti Tecnico Pratici), **escludono che per l’ingresso nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto sia necessaria l’abilitazione (non menzionata nella normativa comunitaria), mentre fanno ritenere che requisito di accesso sia la “qualifica professionale” quale quella posseduta dagli ITP.**

E ciò anche alla luce dell’inadempimento del MIUR nel bandire procedure abilitanti periodiche e accessibili a tutti.

In virtù di quanto sopra esposto, secondo la normativa europea sopra richiamata la **“qualifica professionale” è il requisito di accesso alla II Fascia delle Graduatorie di Istituto e gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di “idoneità” dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell’esercizio della stessa.**

Ad ulteriore conferma della circostanza che **l’abilitazione non costituisce qualifica professionale**, va rimarcato che l’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che **“il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.**



Anche la Giurisprudenza di merito conferma tale situazione.

Con riferimento agli **ITP**, il Consiglio di Stato Sezione VI, nell'ordinanza cautelare n. 1836/2016, depositata il 18 maggio 2016, ha precisato che l'abilitazione all'insegnamento, altro non è che un titolo ulteriormente richiesto in aggiunta a quello di studio per l'accesso alla procedura selettiva *“che dunque non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell'abilitazione professionale per parteciparvi”*. *“Pertanto, il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l'assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo [...] giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l'atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis)”*.

In tal senso le pronunce **Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 20 maggio 2016 n. 2655; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 7 novembre 2016 n. 6958; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 30 maggio 2016 n. 3524**

Escludere, pertanto, gli ITP dal TFA Sostegno o da altra procedura concorsuale, significherebbe qualificare il corso come “non pubblico” ma “riservato” ai soli docenti che abbiano potuto conseguire le specifiche abilitazioni richieste per le altre classi di concorso.

Ciò quale corollario che discende dall'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 402 del D.Lgs. 297/1994, *“in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella SPECIFICA classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto)”*.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.



I motivi di ricorso che precedono hanno carattere assorbente. Ad ogni modo, va evidenziato che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.

Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 *bis* della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura abilitante (in termini di valida qualifica ai sensi dell'ordinamento comunitario) del diploma costituente titolo di accesso alle classi concorsuali se conseguito prima dell'entrata in vigore del sistema obbligatorio di abilitazione all'insegnamento. La normativa primaria, difatti, riconosceva la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento.

In tal senso, la normativa di settore è chiara ed inequivoca.

L'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede espressamente che *«Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».*



Come già evidenziato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Ne deriva che il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in quanto non è mai stata realmente offerta agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione.

Ed infatti, proprio sulla base di tale decisivo rilievo, il Consiglio di Stato, con ordinanza ampiamente motivata sulle ragioni di diritto, ha ammesso tali docenti all'ultima tornata concorsuale, riservata appunto ai docenti abilitati.

Sulla scorta di quanto rilevato appare del tutto irragionevole precludere ai suddetti docenti la possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, dal momento che essi devono essere considerati pienamente legittimati all'insegnamento sulle classi ordinarie.

Inoltre, anche l'Ill.mo Tribunale di Milano, con sentenza n. 3420/2017 del 20.12.2017, ha accolto il ricorso presentato da due aspiranti docenti ITP (Insegnanti tecnico pratici), ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma.

L'importante sentenza chiarisce ogni dubbio sia in ordine alla possibilità di esperire ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, sia in ordine alla validità delle argomentazioni a favore degli Itp: **gli insegnanti tecnico pratici sono docenti abilitati all'insegnamento.**

Il Tribunale ha ripercorso il ragionamento affrontato dal Tar Lazio nella sentenza **n. 9234/2017** al fine di riconoscere il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Anche il giudice del **Tribunale di Lagonegro** ha sancire il valore abilitante del titolo di un diplomato ITP, che si aggiunge alle precedenti pronunce del **Tar Lazio** in merito agli inserimenti in seconda fascia di istituto e in GaE.

Il giudice del Lavoro di Lagonegro ha sancito **la forza abilitante del titolo conseguito dal docente ITP**, rientrante tra i titoli acquisiti di cui alla tabella C del DM 39/98. Di conseguenza, il docente potrà svolgere le docenze sulle ore residue sulla classe di concorso **C290 Laboratorio di Fisica.**

Inoltre, il Tribunale del Lavoro, dopo aver ripercorso gli ultimi provvedimenti giurisprudenziali



della giustizia amministrativa, ha concluso “*che le pronunce conformi.. sopra richiamate ai sensi dell’art. 118 disp att. C.p.c., impongono, la disapplicazione degli atti (di cui viene in rilievo incidenter tantum l’illegittimità) adottati dalla PA per negare al ricorrente il diritto all’insegnamento sulla classe di concorso C290, per 5 ore residue..., in quanto il ricorrente risulta in possesso di titolo avente valore abilitante all’insegnamento sulla classe C/290 in forza del proprio diploma itp*”.

Similare orientamento ha assunto il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 23320 del 14 dicembre 2016 in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l’inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali.

In tal senso anche il GdL di Vallo della Lucania in data 9 febbraio 2017 e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.

A causa dell’omessa attuazione delle chiarissime indicazioni della citata giurisprudenza nonché della normativa interna e comunitaria come sopra ampiamente descritto, gli odierni ricorrenti si vedono preclusa la possibilità di inserirsi nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ex D.M. 374/17.

Invero, l’apertura delle operazioni di aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto costituisce l’occasione per le istanti di conseguire incarichi di supplenza per il corrente a.s. 2017/18 e seguenti.

Tuttavia, in palese violazione dei principi sopra evidenziati, Il Ministero ha di fatto ha escluso la possibilità per gli appellanti di inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto ex D.M. 374/17 in quanto diplomatisi a decorrere dall’a.s. 2010/11.

Tale situazione ha causato e causerà per gli anni a venire un grave danno **in quanto l’Amministrazione Scolastica utilizza la II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ai fini della convocazione per il conferimento di incarichi e supplenze.**

Le motivazioni espresse nelle decisioni giurisdizionali allegare sopra possono senz’altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati ricorrenti è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo proprio a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all’insegnamento sulle classi ordinarie.



Infatti , non è possibile – né dal punto di vista logico né prima ancora giuridico – imporre quale requisito di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto il possesso di un titolo (*id est*, abilitazione all'insegnamento) allorquando la stessa Amministrazione non abbia attuato la previsione normativa che disciplina l'attivazione dei percorsi formativi necessari ad acquisire il suddetto titolo!

I ricorrenti, infatti, erano e sono oggettivamente impossibilitati a preconstituirsì le necessarie condizioni di ammissione per cause a loro non imputabili, ossia la mancata organizzazione dei TFA ordinari per la relativa classe concorsuale.

Ne discende, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

TANTO PREMesso IN FATTO ED IN DIRITTO

I ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Treviso, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016;

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie d'Istituto seconda Fascia di Treviso attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020.

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:

1) il D.M. 23 maggio 2014 n. 353, annulla l'art.2 e l'art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora



interpretato nel senso di escludere l'ammissione dei docenti muniti di diploma di istituto superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C;

2) del D.M. 4 maggio 2015 n. 248 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, recanti introduzione delle fasce aggiuntive per l'inserimento dei nuovi docenti abilitati con l'istituzione di due finestre semestrali di aggiornamento, nella parte in cui non consentono l'inserimento del ricorrente;

3) dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui è causa, D.M. del 1 giugno n 374/2017 in particolare agli arrtt.2 e 4 laddove hanno reiterato la contestata esclusione;

4) per illegittimità derivata, delle suddette graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione;

5) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Calascibetta 05/05/2018

Avv. Laura Maria Puzzo

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

doc. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, recante regolamento per il conferimento di supplenze;

doc. 2 D.M. del 1 giugno n 374/2017 per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto;

doc. 3 Graduatorie di III fascia nelle quali sono inseriti i ricorrenti nella provincia di Treviso;

doc 4. Diplomi di istruzione superiore conseguiti dai ricorrenti, validi come abilitazione all'insegnamento inseriti nella diffida inviata dai ricorrenti per essere inseriti nelle graduatorie di II fascia di Treviso inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno ;



doc. 5 D.M. 30 gennaio 1998 ed allegata Tabella C, nonché d.P.R. 14 febbraio 2016 ed allegata Tabella B, recante titoli di studio validi ai fini dell'insegnamento sulle classi concorsuali di cui è causa;

doc. 6 **Tribunale di Milano, con sentenza n. 3420/2017 del 20.12.2017 che ha accolto analogo ricorso.**

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. Laura Maria Puzzo, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie d'Istituto di II fascia con il proprio titolo itp nelle scuole di Treviso per gli a.s. 2017/2020 .
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito dai ricorrenti;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro R.g. 207/15) 1)**

- Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

-Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 , in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

-Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc, in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;

- Che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

- Che la richiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Treviso.

Calascibetta 05.05.2018

Avv. Laura Maria Puzzo

